



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 2 del 03/01/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI KMH30 NELLA VIA SAN VITO DI SOTTO FRAZIONE CALZAILOLO COME DI SAN CASCAINO VAL DI PESA. POSA IN OPERA DI DI DOSSO RALLENTATORE ALTEZZA FIUME PESA

Considerate le caratteristiche della strada comunale Via San Vito di Sotto;

Vista la richiesta di alcuni cittadini ivi residenti;

Tenuto conto della presenza di numerose abitazioni vista l'eccessiva velocità dei veicoli in transito e la conformazione della strada;

Tenuto conto che la variazione della velocità proposta sulla strada in questione è compatibile con il D.M. 05/11/2001 " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale, pedonale ed il patrimonio comunale;

Richiamato l'art. 179 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada "Rallentatori di Velocità";

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;

Visto l'art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 13 del 30/12/2016 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni;

ORDINA

L'installazione di n. 1 dosso rallentatore di larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm in Via San Vito di Sotto (nel tratto asfaltato e compreso tra il fiume Pesa e l'incrocio con Via Montecalvi a mt. 75 da Via Montecalvi) e contestuale istituzione del Limite Massimo di velocità di 30 km/h su tutta Via San Vito di Sotto;

L' Esperto tecnico dell'Ufficio Viabilità del Servizio di Polizia Locale sede di San Casciano in Val di Pesa è incaricato dell'installazione del dosso suddetto e dell'apposizione della relativa segnaletica di obbligo e preavviso;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo, e mediante l'installazione della relativa segnaletica stradale;

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 N° 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

IL RESPONSABILE
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)